



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

- Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
- Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Visti** il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";
- Visto** il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo";
- Visto** il D.M. 23 gennaio 2016 n. rep. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016;
- Visto** l'art. 42 della Costituzione;
- Visto** in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;
- Visti** i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- Visto** in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;
- Visto** il conferimento, con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 9 marzo 2015 (Reg. C.C. 21 aprile 2015 foglio 1614), dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche alla Dott.ssa Giorgia Muratori, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171;
- Visto** il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche e il successivo Decreto n. 5 del 7 marzo 2017;
- Vista** la nota prot. n. 172 del 30/12/2015 della Conferenza Episcopale Italiana con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Complesso Immobiliare" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 07/01/2016 (prot. n. 28);
- Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 7928 del 10/05/2017, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche, espresso con nota prot. 945 del 09/02/2016, dal quale si rileva che dagli atti d'Ufficio il fabbricato in questione non riveste interesse archeologico, ma, non potendo escludere la possibilità che strutture di fasi storiche precedenti siano conservate nel sottosuolo, si chiede che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

Visto il verbale della riunione n. 6 della Commissione del giorno 22/05/2017, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Complesso Immobiliare
Comune	Pesaro
Provincia	Pesaro e Urbino
Nome strada/n. civico	Via Cesare Battisti, n. 42
Distinto al C.F.	Foglio 28 particella 475
Confinante con	Foglio 28 particelle 324, 469 C.F.
Confinante con altro elemento:	Via C. Battisti, Viale G. Verdi
Proprietario:	Congregazione Piccole Ancelle del Sacro Cuore, Roma

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato "Complesso Immobiliare", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.



PRÉSIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa **GIORGIA MURATORI**